

Delibera giunta comunale n. **31** del **15.06.2015**

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. Sanzioni correlate alla tipologia n. 11 di violazione “Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti...”

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 30 settembre 2013 che all'allegato 2 reca l'elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni nonché le principali sanzioni amministrative pecuniarie.

RILEVATO che questo Consiglio Comunale, ritenendo un obiettivo essenziale il rispetto delle norme vigenti sul corretto conferimento dei rifiuti urbani e non, sul territorio comunale, nell'ottica del rispetto del territorio e della civile convivenza, intende promuovere azioni aventi forte finalità di deterrenza nei confronti dei trasgressori, anche in considerazione del fatto che questi comportamenti non corretti, portano ad una forte ricaduta di costi sulla collettività di Sabbio Chiese.

VALUTATO che la sanzione amministrativa possa scoraggiare con più incisività il diffondersi del fenomeno di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e conferimento dei rifiuti domestici di vario genere nei cassonetti altrui.

Considerato che, ad una più attenta valutazione *melius re perpensa* pare eccessivo e soverchio l'importo della sanzione collegato alla tipologia n. 11 di VIOLAZIONE quale descritta in allegato 2 alla predetta delibera di consiglio comunale n. 24/2013 (“*Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi e non ingombranti ( se la violazione è commessa da persona fisica). Rifiuti pericolosi o ingombranti*”) in quanto l'operatività ed applicabilità di una sanzione è anche commisurata al *quantum*.

Atteso che:

- l'art. 114, 1° co., Cost., ascrive anche ai Comuni natura costitutiva della Repubblica e, di conseguenza, la fonte regolamentare comunale è un indefettibile strumento per l'ente onde svolgere e perseguire compiutamente i propri fini istituzionali;

- la [legge 5-6-2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)), all'art. 4, 3° e 4° co. — circa l'attuazione dell'art. 117, 6° co., Cost. — così dispone: «3. *L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.* 4. *La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli [articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione](#)*»

- la potestà regolamentare dei comuni trova nella nuova formulazione dell'art. 117, 6° co., Cost., a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma costituzionale del titolo V della Costituzione ([l. Cost. 18-10-2001, n. 3](#)), un'esplicita legittimazione, quivi prevedendosi che: «I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite»

Visto l'articolo 7-bis del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 recante Sanzioni amministrative in vigore dal 29 maggio 2003 -Articolo inserito dall' art. 16, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3 del seguente tenore:”1. *Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (Comma inserito dall' [art. 1-quater, comma 5, D.L. 31 marzo 2003, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2003, n. 116](#)). 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*”

Visto l'art. 6-bis.-recante Modifica all' [articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) In vigore dal 26 luglio 2008 - Articolo inserito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 - del D.L. 23/05/2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2008, n. 122.del seguente tenore: “1. Il secondo comma dell' [articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), è sostituito dal seguente:«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma»”.

Atteso che l'art. [16, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689](#) dispone che "Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16" (Comma abrogato dall'art. [231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il [D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 231, comma 1](#) del predetto [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. [6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#)).

*Riportato di seguito nel virgolettato per estratto quanto narrato in argomento, tratto da **Delib.G.R. Lombardia 20/06/2014, n. 10/1990 Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche. Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 luglio 2014, n. 27:***

*“11.3.2 Competenze sui controlli Le competenze sui controlli nel campo dei rifiuti sono diverse, anche in base alle diverse tipologie di illeciti, ai soggetti che li compiono ed alla fase della gestione rifiuti a cui si riferiscono. Affinché sia garantita l'effettiva efficacia del sistema di controlli è perciò necessario che ciascun livello svolga al meglio il suo ruolo. E' possibili individuare i seguenti soggetti coinvolti, competenti per i seguenti aspetti: Comune: - violazioni di regolamenti comunali di igiene urbana (es. utilizzo errato contenitori, mancato rispetto di giorni od orari di conferimento, etc...); Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2014 - 519 - 475 - divieto di abbandono (art. 192, d.lgs 152/06), relativamente all'ordinanza di ripristino; - controlli su strada sul trasporto di rifiuti, da parte della Polizia locale; - segnalazione ad organi competenti di sospette violazioni di norme ambientali. Provincia: - ai sensi dell'art. 197, comma 1 del d.lgs 152/06, è competente per:*

*11.3.3 L'abbandono dei rifiuti e il littering 11.3.3.1 Introduzione L' abbandono abusivo di rifiuti, può essere più precisamente definito e suddiviso in tre tipologie specifiche: abbandono, deposito incontrollato e discarica abusiva. abbandono: accumuli di rifiuti in aree pubbliche o*

private, costituiti da beni, oggetti che sono in un evidente “stato di abbandono”, ovvero lasciati con incuria ed al degrado; deposito incontrollato: abbandono di rifiuti perpetuato dallo stesso soggetto nel medesimo luogo senza autorizzazione; discarica abusiva: permanenza dei rifiuti in un luogo che viene utilizzato per continui scarichi, anche intervallati nel tempo, di rifiuti di diversa natura o provenienza. A questi fenomeni si somma quello più a-specifico del littering ovvero l'incivile abitudine di gettare piccoli rifiuti laddove capita senza curarsi dell'ambiente, come ad esempio cartacce, gomme da masticare e mozziconi di sigaretta, o ancora quella di non raccogliere gli escrementi degli animali da compagnia. Questo Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2014 – 522 – Bollettino Ufficiale 478 fenomeno si è amplificato con l'avvento di nuove abitudini alimentari, che aumentano l'impiego di materiali/manufatti usa e getta. I rifiuti gettati nell'ambiente, oltre a comportare diversi danni di natura ambientale in senso lato (danno estetico, danno civico, etc.) comportano, per le loro caratteristiche chimiche, biologiche e tossicologiche, danni anche sulla qualità dei suoli o delle acque e in ultima analisi sulla qualità della vita e sulla salute umana. Ne derivano, a vari livelli, ingenti costi economici diretti e indiretti. Il pregiudizio ambientale determinato da tali comportamenti si traduce in danno economico poiché pone a carico della collettività un costo del servizio di pulizia tanto maggiore quanto più ampio e complesso diviene il processo produttivo destinato a rimuoverne le conseguenze.

11.3.3.2 Normativa sull'abbandono rifiuti L'articolo 192 “divieto di abbandono” del D.Lgs. 152/06 riveste importanza fondamentale ai fini dello studio della normativa vigente in Italia in tema di abbandono di rifiuti. L'articolo stabilisce infatti, al primo comma, che “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”. Peraltro, anche il secondo comma riprende il divieto di abbandono di rifiuti (qui è definito con il termine immissione di rifiuti), estendendone la portata alle acque superficiali e sotterranee: “È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”. È dunque evidente come il legislatore italiano abbia chiaramente identificato l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti, sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, quali comportamenti assolutamente antisociali e lesivi del bene giuridico primario che il D.Lgs. 152/06 mira a tutelare, ovvero l'ambiente, giuridicamente inteso come il complesso di risorse naturali ed umane singolarmente considerate ovvero poste in diretta e/o indiretta interrelazione ed interazione tra loro. L'abbandono di rifiuti ed il deposito incontrollato sono sostanzialmente considerati allo stesso modo nell'art. 192 del T.U.A., anche se le due terminologie sono spesso utilizzate indiscriminatamente, in realtà, si riferiscono a casistiche che per alcuni aspetti differiscono tra loro. In particolare, l'abbandono di rifiuti è la condizione nella quale ci si trova ogni qual volta vengono rinvenuti accumuli di rifiuti all'interno di aree pubbliche o private, costituiti da oggetti/beni che si trovano in un evidente “stato di abbandono”, ovvero lasciati all'incuria ed al degrado. Si tratta usualmente di beni di uso domestico o di altra provenienza urbana, ma a volte anche di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni artigianali o industriali quindi connotati anche da un elevato tasso di inquinamento, come nel caso di fanghi o sostanze liquide pericolose, con una facile assimilazione da parte del terreno e relativo inquinamento delle falde acquifere. Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2014 – 523 – 479 L'abbandono di rifiuti è inoltre connotato dall'elemento dell'occasionalità che lo distingue da un'altra fattispecie ben definita, ovvero dalla discarica non autorizzata nella quale si incorre quando l'abbandono di rifiuti, oltre ad essere sistematicamente ripetuto nel tempo su di una medesima area, è connotato da ulteriori tratti distintivi (tra tutti: intenzione del proprietario del terreno o di terzi di adibire un luogo determinato a discarica abusiva, organizzazione ed allestimento del sito per tali finalità, ecc.). 11.3.3.3 L'apparato sanzionatorio Le disposizioni da prendere in considerazione per l'esame degli aspetti sanzionatori della normativa italiana legati a violazioni in materia di rifiuti, con particolare riferimento all'abbandono di questi sul territorio, sono contenute nel Titolo VI “Sistema sanzionatorio e

disposizioni transitorie e finali” - Capo I “Sanzioni” del T.U.A. e più precisamente negli artt. 255 e 256. Per completezza, è bene precisare che sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti sono presenti anche in alcuni regolamenti comunali, ma si riferiscono (e non potrebbe essere altrimenti) a fattispecie differenti rispetto all’abbandono dei rifiuti vero e proprio (es. inosservanza degli orari di prelievo da parte del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti oppure utilizzo non corretto dei sacchi).

11.3.3.4 Le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 255 del d.lgs. 152/06) L’art. 255 ha per oggetto “Abbandono di rifiuti” ed in esso riveste particolare importanza il comma 1 che stabilisce la sanzione cui va incontro “chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”, violando il divieto contenuto nei commi 1 e 2 dell’art. 192, fatto salvo quanto disposto da altre disposizioni del T.U.A. tra cui riveste notevole importanza l’art. 256 (di cui si tratterà in seguito più diffusamente) che, a fronte della norma punitiva generale (art. 255 – comma 1), individua come destinatari, sempre ai fini sanzionatori connessi all’abbandono dei rifiuti, soggetti aventi particolari qualifiche. L’articolo prevede l’applicazione, a carico di chi abbandona rifiuti, di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un limite minimo (cd. minimo edittale) pari a Euro 300 ed un limite massimo pari a Euro 3.000; nel caso in cui rifiuti oggetto di abbandono siano classificati come pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Il riferimento normativo per il procedimento sanzionatorio amministrativo da seguire è dato dalla legge del 28.11.1981, n. 689; nel caso in cui venga riscontrato l’illecito costituito dall’abbandono dei rifiuti, l’Organo accertatore (Forze dell’Ordine, Corpi di Polizia Locale, ecc.) deve contestare la violazione secondo quanto previsto dall’art. 14 di tale legge, provvedendo alla “contestazione immediata” oppure alla “notificazione” degli estremi della violazione medesima. Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 03 luglio 2014 – 524 – Bollettino Ufficiale 480

Se il soggetto che abbandona i rifiuti è colto sul fatto, la fase della contestazione/notificazione non presenta particolari problematiche: l’autore materiale della violazione è direttamente individuato ed il verbale di contestazione deve essere elevato nei suoi confronti in qualità di trasgressore. Diverso è il caso in cui i rifiuti sono rinvenuti successivamente al loro abbandono (a volte anche a distanza di parecchio tempo dall’evento) poiché normalmente la corretta identificazione dell’autore materiale della violazione - quando possibile - non è comunque affatto agevole. Ciò è confermato anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali che, relativamente alla pratica diffusa tra gli Organi accertatori di esaminare i rifiuti (svuotando i sacchi oppure esaminando il cumulo) per rintracciare documenti riportanti dati o informazioni legate all’autore dell’abbandono, nel suo provvedimento a carattere generale del 14 luglio 2005 “Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005”, pur riconoscendo agli organi addetti al controllo “la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza”, sostiene che i documenti trovati tra i rifiuti e riguardanti una persona costituiscono semplicemente indizi o mere circostanze, ma non la prova che la persona abbia davvero commesso la violazione. Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 262 del D.Lgs. 152/06 l’autorità competente nell’applicare la sanzione amministrativa pecuniaria è la Provincia sul cui territorio è stata commessa l’abbandono dei rifiuti. Una volta ricevuto il rapporto da parte dell’Organo che ha accertato l’illecito e che ha quindi contestato la violazione, la Provincia, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/81 da parte del trasgressore (oppure dell’obbligato in solido), effettua una valutazione circa la fondatezza dell’accertamento (art. 18 della L. 689/81). All’esito della valutazione, occorre procedere così: *x* se l’accertamento è fondato applica, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa pecuniaria; *x* se l’accertamento non è fondato, con ordinanza motivata dispone l’archiviazione del verbale di contestazione. L’ordinanza motivata di archiviazione deve essere comunicata all’Organo che ha redatto il rapporto (e che ha eseguito l’accertamento). Un eventuale ricorso può essere esperito, dagli interessati, unicamente per l’annullamento l’ordinanza ingiunzione, mediante

*impugnazione del provvedimento medesimo innanzi al Tribunale ordinario (il riferimento art. 23 della L. 689/81 – ricorso in opposizione). “*

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale”;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto al voto.

#### DELIBERA

1. di modificare, con effetti e vigenza immediati dalla data di assunzione del presente provvedimento/delibera, l'allegato 2 del vigente Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 30 settembre 2013 con il modificare l'importo della sanzione collegato alla tipologia n. 11 di VIOLAZIONE quale descritta in allegato 2 medesimo che viene modificato come di seguito :

11	<i>Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi e non ingombranti ( se la violazione è commessa da persona fisica).”</i>	entro 60 gg. € 50,00 recidivo € 100,00
	<i>rifiuti pericolosi o ingombranti</i>	entro 60 gg. € 250,00

#### SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione a tenore dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto al voto.

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.